

## Gli obblighi del gestore dell’area sciabile in caso di pista ghiacciata

*The obligations of the manager of the skiable area  
in the event of an icy slope*

*Con il commento di* Filippo Bisanti

### **App. Venezia, 12 maggio 2021**

Pres. Est. Callegarin.

Sci – Gestore della pista – Responsabilità – Fattispecie (danni occorsi allo sciatore a seguito di caduta) – Sussistenza.

(c.c., artt. 2043 e 2051; legge n. 363/2003, art. 7 co. 2).

Il commento analizza una recente sentenza della Corte di Appello di Venezia e focalizza l’attenzione sugli obblighi che incombono in capo al gestore dell’area sciabile qualora ravvisi un pericolo per gli sciatori a causa del ghiaccio formatosi su di un tracciato sciistico. In particolare, la decisione, riformando la sentenza di primo grado, esclude la possibilità di ammettere una “chiusura progressiva del tracciato”, ma evidenzia che, secondo l’art. 7 della legge n. 363/2003, il gestore dell’area sciabile, qualora riscontri “cattive condizioni di fondo” non eliminabili e tali da mettere in pericolo l’utenza, deve provvedere alla chiusura della pista e a segnalare adeguatamente lo stato di chiusura (in maniera tempestiva ed efficace). – *The paper analyses a recent decision of the Venice Court of Appeal and focuses the attention on the obligations incumbent on the manager of the skiable area in the event of danger to the skiers due to ice formed on a ski slope. In particular, the decision, reforming the first instance sentence, excludes the possibility of admitting a “progressive closure of the route”, evidencing at the same that, according to Art. 7 of Law No. 363/2003, if the manager of the skiable area observes “bad background conditions” that cannot be eliminated and such as to endanger the user, he must provide for the closure of the slope and adequately report the status of closure (in a timely and efficient manner).*

---

[Doi 10.3280/DT2022-037019](https://doi.org/10.3280/DT2022-037019)

Rivista italiana di Diritto del turismo, 37/2022 – ISSN 2039-9022 ISSN<sub>e</sub> 2039-9391

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE**

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni Callegarin	Presidente rel.
Dott. Elena Rossi	Consigliere
Dott. Adele Savastano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.  
901 del Ruolo Generale dell'anno 2020

**TRA**

MARIO BETTIOL, (C.F. BTMRA49P20B744E),  
ELENA BETTIOL, (C.F. BTTLNE83E58L407E),  
MARA MARAN, (C.F. MRNMRA57E58B744D),  
SILVIA BETTIOL, (C.F. BTTSLV88E50L407Z),  
rappresentati e difesi dagli Adv.ti SONEGO MASSIMO,  
ELNEKAVE GAETANO e GARBUIO VIVIANA e con domicilio  
eletto presso lo studio degli ultimi due in Treviso,  
Strada Feltrina, n.22

PARTE APPELLANTE

**CONTRO**

FUNIVIA ARABBA MARMOLADA SOFMAS.P.A. (C.F.00169330255),  
LEANDRO SANTIN, (C.F. SNTLDR54P19E622M),  
rappresentati e difesi dall'Adv.to PANIZ MAURIZIO e  
dall'Adv.to STIVANELLO GUSSONI FRANCO e con domicilio

eletto presso lo studio del secondo in Venezia,  
Dorsoduro 3593

PARTE APPELLATA

GENERALI ITALIA S.P.A., (C.F. 00885351007),  
rappresentata e difesa dall'Avv.to CHERSEVANI PAOLO  
MARIA e con domicilio eletto presso il studio in  
Venezia Mestre, Piazza Ferretto, n. 4

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2020 del  
Tribunale di Belluno emessa in data 28.2.2020,  
depositata in data 3.3.2020

## CONCLUSIONI

Per parte appellante:

in via preliminare: **ferma la sospensione della  
provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado,**  
sospensione già concessa ex art. 283 c.p.c. da codesta  
On.le Corte d'Appello con ordinanza di data 14-  
20.10.2020 nel merito, in via principale: previa  
integrale riforma della sentenza del Tribunale di  
Belluno n. 86/2020, depositata in data 3.3.2020 e  
notificata in data 4.3.2020, rigettata ogni domanda,  
eccezione e deduzione avversaria, previo accertamento  
delle rispettive responsabilità in ordine all'incidente  
occorso sulla pista "Fodoma" il 12 gennaio 2015 al sig.  
Mario Bettiol, condannarsi Sofma S.p.a. e Santin  
Leandro, in solido tra loro, per tutte le causali

esposte in atti (vale a dire a titolo extracontrattuale ex artt. 2043, 2049, 2051 c.c., e a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c.) al risarcimento dei danni tutti patiti dagli attori e indicati in € 382.222,93 a favore del sig. Mario Bettiol, in € 150.000,00 a favore della sig.ra Mara Maran, in € 100.000,00 cadauna, in favore delle signore Elena Bettiol e Silvia Bettiol, o nelle somme, maggiori o minori, che si riterranno di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno del sinistro (12.1.2015) a quello della notifica della citazione (3.11.2016) e calcolati ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della proposizione della domanda giudiziale (3.11.2016) al dì del saldo, detratto, per il sig. Mario Bettiol, l'acconto di € 70.000,00 versato da Generali al medesimo in data 10.7.2019;

in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze di prova ad oggi non accolte siccome indicate in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data 12.9.2017, in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di data 4.10.2017, nonché in verbali di udienza (ivi comprese richieste non accolte in sede di assunzione delle prove orali e in sede di discussione in merito all'oggetto di mezzi istruttori ufficiosi).

Con integrale rifusione di spese, onorari e contributo forfettario del 15%, di entrambi i gradi, oltre al rimborso delle spese sostenute per il proprio CTP, pari all'importo complessivo di € 4.880,00 e alla rifusione della somma di € 1.830,00 versata quale acconto

disposto in via provvisoria a favore del CTU dott. Resch; il tutto a carico delle parti soccombenti, in solido tra di loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c.

Per parte appellata Funivia Arabba Marmolada Sofma s.p.a. e Leandro Santin

voglia l'adita Corte,

- **in via preliminare:** dare atto che con provvedimento del 14.10.2020 è stata accolta la domanda avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata;

- **nel merito: in via principale:** per tutti i motivi esposti in atti, rigettare integralmente l'appello avversario e tutte le domande proposte dai sig.ri Bettiol e Maran nei confronti degli appellati, SOFMA S.p.A. e sig. Leandro Santin, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, indimostrate, confermando perciò, su tali capi, la sentenza gravata;

**in via subordinata:** nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in riforma della sentenza gravata, dovessero essere accolte una o più domande proposte da parte appellante, si ripropongono di seguito le domande rimaste assorbite ad esito del giudizio di primo grado:

**1)** previo accertamento e declaratoria del prevalente concorso colposo del sig. Bettiol Mario in relazione ai fatti per cui è causa, ridurre, ai sensi dell'art. 1227 C.C., proporzionalmente alla accertanda e prevalente gravità della sua colpa, l'ammontare dell'importo ritenuto dovuto, nonché **2)** accertare e dichiarare

l'obbligo della Generali Italia S.p.A., quale compagnia assicuratrice di SOFMA S.p.A., di tenere indenne e manlevare la medesima in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole potesse ad essa derivare all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, condannare la compagnia assicuratrice al pagamento, anche diretto, di quanto fosse complessivamente dovuto per i fatti dedotti in giudizio nei confronti di parte appellante (già attrice), ex art. 1917 C.C., oltre alle spese; **3)** ridurre, in ogni caso, l'ammontare della somma richiesta a quanto strettamente provato a cura e ad onere di parte appellante (già attrice) all'esito del giudizio, sempre riconoscendo la manleva della compagnia assicuratrice terza chiamata e con sua condanna al versamento, anche diretto, all'avente diritto, ex art. 1917 C.C.; - **in via incidentale:** stante la soccombenza di parte appellante (già attrice) ad esito del giudizio di primo grado, in parziale riforma, sul punto, della sentenza gravata - con conferma dei restanti capi - condannare i sig.ri Bettiol Mario, Maran Mara, Bettiol Elena e Bettiol Silvia alla rifusione, in favore degli odierni appellati, di spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali, del giudizio di primo grado, e spese peritali d'ufficio e di parte;

- **in ogni caso: 1)** spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali integralmente rifusi, del presente grado di giudizio, in favore di

entrambi gli appellati; **2)** venga confermato l'ordine di restituzione a SOFMA S.p.A. di quanto anticipato e dalla stessa corrisposto in corso di causa per oneri di C.T.U.; **in via subordinata:**

nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità di parte appellata in relazione al sinistro per il quale è causa e sia sul punto riformata la sentenza, siano poste a carico della compagnia di assicurazione terza chiamata le spese legali, tecniche e peritali liquidate, di primo e di secondo grado, in favore di parte appellante (già attrice) e, altresì, le spese legali e peritali sostenute dalla appellata, tanto di primo quanto di secondo grado, oltre agli oneri di C.T.U.;

- **in via istruttoria:** **I)** si richiamano tutti i documenti già depositati; **II)** riservata ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione ed istanza consentita ex lege.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modifiche delle domande già svolte che fossero introdotte dalle altre parti in sede di precisazione delle conclusioni o di scritti conclusivi.

Per parte appellata Generali Italia s.p.a.

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:

**Nel merito:** respingere l'appello proposto dai sig. Mario Bettiol, Mara Maran, Elena Bettiol e Silvia

Bettiol in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e, per gli effetti, confermare integralmente la sentenza n. 86/2020 del Tribunale di Belluno.

**Nel merito in via subordinata:** nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata, liquidare agli odierni appellanti le somme che saranno ritenute di giustizia, proporzionalmente decurtate ex art. 1227 c.c. in ragione della quota di responsabilità ascrivibile al sig. Mario Bettiol.

**In ogni caso:** con vittoria di compensi, spese imponibili ed anticipazioni esenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3-11-2016 Mario Bettiol, Mara Maran, moglie del primo, Elena Bettiol e Silvia Bettiol, figlie di Mario Bettiol, esponevano che quest'ultimo il giorno 12-1-2015 si era immesso sulla pista Fodoma di Arabba, dopo aver lasciato la biforcazione con la pista Salere, e che nel corso della discesa aveva violentemente impattato contro il cannone generatore di neve artificiale, riportando gravi lesioni personali.

Deducevano che la pista, nonostante fosse molto ghiacciata e, quindi, pericolosa per gli sciatori, era aperta al pubblico lamentando, in particolare, l'omessa chiusura della pista e l'assenza di una rete di



protezione idonea ad impedire l'impatto con il cannone generatore di neve artificiale.

Sostenevano che, di conseguenza, sussisteva una responsabilità sia contrattuale, per violazione degli obblighi derivanti dalla conclusione di un contratto atipico di ski pass, sia extracontrattuale di Funivia Arabba Marmolada Sofma s.p.a., gestore dell'impianto, sia del responsabile della sicurezza Leandro Santin, di cui chiedevano la condanna al risarcimento dei danni.

I convenuti negavano ogni responsabilità deducendo che a valle degli impianti erano stati posizionati dei pannelli luminosi recanti l'avviso "Attenzione piste parzialmente gelate"; che all'inizio della pista, notoriamente "nera", vi era il cartello "Pista per esperti"; che al suo imbocco era stata posizionata una rete di tipo C, di colore rosso e lunga circa 20 metri, al fine di allertare lo sciatore e che l'evoluzione dello stato della pista era tenuta sotto controllo, monitorando il fondo ed adottando le debite misure via via che le condizioni del tempo cambiavano.

Funivia Arabba Marmolada- Sofma s.p.a. chiamava inoltre in causa Generali Italia s.p.a., presso cui era assicurata, per essere dalla stessa tenuta indenne in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

Nel costituirsi la terza chiamata si associava alle difese dei convenuti.

Rilevava inoltre che il Bettiol non aveva indossato il casco di protezione, era caduto autonomamente e che la c.d. giraffa (cannone generatore di neve artificiale)

era protetta da un materassino in conformità alla normativa vigente.

Assunte prove orali ed espletata una C.T.U. medico-legale con sentenza 28-2-2020 il Tribunale di Belluno rigettava le domande attoree, condannava Mario Bettiol alla restituzione della somma di € 70.000,00, versata da Generali Italia in corso di causa, e compensava le spese di lite.

Osservava:

- 1) pur essendo astrattamente configurabile in capo al gestore della pista da sci sia una responsabilità di natura contrattuale sia una responsabilità di natura extracontrattuale, all'esito dell'istruttoria andava esclusa la sussistenza dei relativi presupposti;
- 2) dalle testimonianze di Carlo Marcon e Gabriele Maran risultava che Bettiol Mario era uno sciatore esperto e conosceva bene la pista Fodoma;
- 3) dalla testimonianza di Roberto Sbetta, che aveva eseguito un giro di ricognizione poco dopo Santin Leandro, era emerso che il manto della pista risultava di neve dura e di essersi sentito via radio col Santin;
- 4) il teste Sbetta aveva riferito inoltre che alle ore 9.40 il Santin aveva posizionato la rete rossa di tipo C nella zona di accesso alla pista, dove c'era la biforcazione con la pista Salere, chiudendo l'accesso alla pista Fodoma;
- 5) il citato teste aveva precisato che erano rimasti aperti due varchi laterali di circa 1,5/2,00 metri

ciascuno, tenuto conto che la pista era larga circa 25 metri, mentre la rete era di 20 metri;

6) il teste Sbetta aveva riferito che il cannone "giraffa" contro cui era impattato il Bettiol era protetto da un materasso posizionato alla base del generatore ed era posizionato fuori dai bordi della pista a circa 2, 80 metri;

7) il posizionamento della rete, con i due varchi laterali, era stato confermato anche dal teste Claudio D'Iseppi, il quale aveva anche ricordato che, verso valle, era stato posizionato un cartello con la scritta "Pista per esperti";

8) all'esito della prova orale era emerso che Bettiol Mario era caduto, dopo aver perso il controllo degli sci, mentre percorreva la pista Fodoma ed era andato ad urtare contro il cannone spara-neve, posto fuori dalla pista;

9) la dichiarazione del teste D'Iseppi secondo cui il materasso di protezione lasciava scoperta la base del cannone era contraddetta dalle foto scattate nell'immediatezza del fatto; non erano emersi elementi per ritenere che la pista presentasse elementi non prevedibili di pericolosità per gli sciatori;

10) il cannone sparaneve era fuori pista, ricoperto da un materassino, per cui non era necessaria una rete, nei termini prospettati da parte attrice;

11) la pista era nota al Bettiol, che ne conosceva le caratteristiche, ed era stata segnalata la destinazione a sciatori esperti;

12) al momento del sinistro la neve era dura in ragione delle mutate condizioni metereologiche;

13) non si poteva imporre al gestore di una pista di provvedere all'immediata chiusura della stessa non appena la neve iniziava ad assumere una tale condizione: infatti il repentino mutare del tempo in montagna era circostanza assolutamente normale e prevedibile e la presenza di neve dura, pur rendendo la discesa più difficile, non precludeva che potesse comunque avvenire in sicurezza;

14) ne era prova che altre persone avevano fatto quella discesa il giorno del sinistro senza che fossero avvenuti altri gravi sinistri;

15) inoltre il posizionamento della rete (pur lasciando scoperte delle limitate aperture ai lati) era un chiaro segnale volto a dissuadere gli sciatori dell'intraprenderla;

16) andavano quindi esclusi profili di colpa ex artt. 2051 e 2043 c.c. e al contempo esclusa una responsabilità di natura contrattuale risultando provato il corretto adempimento dei doveri di corretta manutenzione/gestione della pista;

17) parimenti infondate erano le domande nei confronti del Santin, che si era solertemente attivato per adottare tutte le più opportune cautele.

Con atto di citazione datato 25-5-2020 Bettiol Mario, Mara Maran, Elena Bettiol e Silvia Bettiol proponevano appello sulla base di cinque motivi e chiedevano

quindi, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle loro domande.

Nel costituirsi gli appellati resistevano al gravame.

La società Funivia Arabba Marmolada Sofma s.p.a. e Leandro Santin proponevano anche appello incidentale.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 17-2-2021, tenuta con modalità telematiche, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravame Bettiol Mario, Maran Mara, Bettiol Elena e Bettiol Silvia censurano l'impugnata sentenza affermando:

- a) il Tribunale aveva ommesso di considerare la decisione, presa alle ore 9.30 dal responsabile per la sicurezza Leandro Santin, di chiudere la pista Fodoma a causa del manto ghiacciato;
- b) tale decisione era stata confessata dal Santin;
- e) il giudice di primo grado, anziché prendere atto di tale decisione e verificare come era stata attuata la chiusura, era andato a valutare se vi erano gli estremi della pericolosità, escludendoli, sostituendosi illegittimamente al Santin;
- d) l'art. 7 comma 2, della l. 363/2003 era perentorio nel prevedere l'obbligo di chiusura in caso di pericolo o non agibilità delle piste;
- e) la chiusura andava eseguita nel più breve tempo possibile, ciò che invece non era avvenuto nel caso di

specie essendo trascorsa quasi un'ora dal momento della decisione di chiudere (ore 9.30 circa) al momento del sinistro (ore 10.25 circa), senza che fosse ancora chiusa la pista Fodoma;

f) la chiusura deve essere completa e, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le modalità attuate non avevano effetto dissuasivo;

g) erroneamente il Tribunale aveva quindi ritenuto provato il corretto adempimento dei doveri di manutenzione/gestione della pista;

h) parimenti smentita era la "solerzia" dimostrata dal Santin.

Col secondo motivo di gravame i consorti Bettiol affermano:

a) erroneamente il Tribunale aveva escluso la pericolosità della pista, valutazione contrastante con le evidenze istruttorie acquisite agli atti, compreso l'interrogatorio del Santin, che costituiva confessione e, come tale, prova non liberamente valutabile;

b) la chiusura della pista doveva essere totale e non parziale, come invece avvenuto;

c) il giudice di primo grado aveva ommesso di valutare anche le dichiarazioni rese dal Santin agli agenti di polizia giudiziaria e il verbale dei soccorritori;

d) anche i testi D'Iseppi e Di Pol avevano confermato che la pista era ghiacciata;

e) il teste Sbetta Roberto, valorizzato dal Tribunale, era inattendibile stante la contraddittorietà delle sue dichiarazioni, contrastanti con quelle dallo stesso

rese nell'immediatezza del fatto (oltre che in contrasto con le dichiarazioni degli altri testi).

Col terzo motivo di gravame gli appellanti principali assumono che erroneamente era stato ritenuto non necessario proteggere i cannoni sparaneve con una rete lungo il "muro" teatro del sinistro.

Col quinto motivo di gravame lamentano l'omessa pronuncia sui danni lamentati dagli attori.

Le censure sono fondate.

Lo stesso Leandro Santin, responsabile per la sicurezza, in sede di interrogatorio aveva riconosciuto che, dopo un colloquio via radio con Roberto Sbetta (che aveva appena eseguito un sopralluogo della pista Fodoma), aveva deciso di chiudere la pista Fodoma e che ciò era avvenuto verso le ore 9.30.

Nell'impugnata sentenza si afferma che *"Al momento del sinistro la neve in pista era dura in ragione delle mutate condizioni metereologiche; non si può ragionevolmente imporre al gestore di una pista che provveda all'immediata chiusura della medesima non appena la neve inizia ad assumere una tale condizione"*.

In realtà, come emerge dalle dichiarazioni del Santin, era già stata presa di decisione di chiudere la pista Fodoma e ciò quasi un'ora prima dell'infortunio (avvenuto intorno alle ore 10.25).

Non è condivisibile l'assunto di parte appellata secondo cui la chiusura era stata disposta solo in via precauzionale non sussistendo le condizioni di

pericolosità della pista in quanto la neve era dura, ma non ghiacciata.

Invero nel momento in cui il Santin, responsabile per la sicurezza, aveva deciso di chiudere la pista aveva evidentemente ritenuto sussistere una situazione di pericolo.

D'altronde nel concetto di "precauzione" è presupposta una situazione di pericolo.

Circa il fatto che la neve fosse dura o ghiacciata la circostanza ha scarsa rilevanza in quanto il Santin aveva comunque ritenuto che sussistesse una situazione di pericolo tale da giustificare la chiusura della pista (che, va ricordato, era una pista nera).

In ogni caso va rilevato che vi erano plurimi elementi a conferma che il fondo della pista era ghiacciato.

Lo stesso Santin, in sede di interrogatorio, in risposta al cap. 6 della memoria attorea, aveva parlato di "manto duro, ma non completamente ghiacciato", così riconoscendo che in gran parte era ghiacciato.

Inoltre l'assistente capo Roberto Sbetta, sentito a sommarie informazioni in data 3-2-2015, aveva dichiarato che il 12-1-2015 alle ore 9.20 durante il normale servizio di controllo del territorio nel percorrere la pista denominata "Fodoma" si era accorto che all'inizio del primo muro (proprio quello in cui è avvenuto l'infortunio) la pista era "*particolarmente ghiacciata*" (doc. 18 parte appellante).

È vero che poi lo Sbetta ha cambiato versione dicendo che la neve era dura, senza però dare valide



spiegazioni del cambio di versione e senza mai smentire di aver rilasciato le originarie dichiarazioni (per consolidata giurisprudenza non vi sono poi dubbi in ordine all'utilizzabilità in sede civile delle sommarie informazioni).

In ogni caso che il fondo fosse ghiacciato è stato confermato anche da Filippetto Vanni, D'Iseppi Claudio e Di Pol Federica.

Non vi sono validi motivi per dubitare dell'attendibilità di tali testi, specie gli ultimi due, del tutto estranei alle parti in causa.

Quanto al teste D'Iseppi il Tribunale ne ha ravvisato l'inattendibilità avendo dichiarato che il materasso di protezione lasciava scoperta la base del cannone sparaneve, mentre tale circostanza sarebbe stata smentita dalle foto scattate nell'immediatezza del fatto.

In realtà dalle foto prodotte è impossibile desumere se la copertura col materassino arrivasse fino alla base (fra l'altro nel verbale degli accertamenti urgenti datato 12-1-2015- doc. 6 appellanti- si parla di protezione con materasso in gomma piuma di altezza di circa mt 2 "dal manto nevoso").

In ogni caso sono normali eventuali imprecisioni dei testi e, comunque, non tali da rendere inattendibili tutte le dichiarazioni da loro rese.

Analoghe considerazioni valgono per la teste Di Pol (peraltro l'asserita contraddizione lamentata da Funivia Sofma e dal Santin in realtà non sussistono

giacché mai la Di Pol ha affermato di aver visto come era avvenuto l'incidente).

Rilevante è anche l'annotazione 14-1-2015 dell'Ispettore Capo della Polizia di Stato Raiteri Renato ove si parla di manto nevoso ghiacciato e si rileva che per tale ragione non erano rimaste tracce utili per ricostruire l'esatta traiettoria dello sciatore infortunato.

Una volta decisa la chiusura della Pista Fodoma la relativa operazione andava eseguita nel più breve tempo possibile e con le modalità più idonee.

Invece dal momento della decisione (ore 9.30) al momento dell'infortunio era trascorsa quasi un'ora e l'operazione non era stata ancora conclusa.

Infatti era stata apposta una rete della lunghezza di mt 20 quando invece l'imbocco della pista era di circa 25 mt, lasciando così aperti due varchi laterali di circa due metri.

Inoltre subito dopo la rete c'era il cartello "Pista per esperti", facendo quindi pensare ai sciatori che la pista era aperta, purché fossero esperti.

Solo dopo l'incidente al posto del cartello "Pista per esperti" fu messo quello di "Pista chiusa".

Tali circostanze emergono, oltre che dalle prove testimoniali e dalle indagini di Polizia Giudiziaria, dalle stesse dichiarazioni rese dal Santin.

Quanto al cartello luminoso "piste parzialmente gelate" il Santin ha precisato che era posto alla partenza della funivia Porta Vescovo, mentre non vi era alcun

cartello luminoso alla partenza della seggiovia Carpazza (dalla quale era salito il Bettiol).

Va inoltre osservato che l'avviso era, quanto meno, poco chiaro non specificando quali piste erano "parzialmente" gelate e, soprattutto, da esso non si deduceva l'interdizione all'uso di una qualche pista.

In ordine alla scarsa diligenza nella chiusura della pista Fodoma è particolarmente significativo l'accurato e preciso rapporto 24-7-2015 della Polizia di Stato, Sezione di Polizia Giudiziaria, di Belluno: *"Il fatto accaduto al Bettiol è stato determinato, a parere della Sezione, da plurime azioni superficiali da addebitarsi a Santin Leandro. Una volta appurato il fondo ghiacciato della pista Fodoma - situazione avvalorata dall'Assistente Capo Sbeta Roberto che pure lo chiamava via radio - egli si procurava della rete risultata insufficiente alla totale interdizione della pista sì che tutti gli utenti non la reputavano a guisa di sbarramento e, di fatto, impegnandola. Filippetto, D'Iseppi e Di Pol raccontavano di come dopo l'incidente continuassero a scendere degli sciatori e tra questi addirittura una comitiva. La rete, poi, veniva collocata non in corrispondenza dell'incrocio (cosa che invece sarà fatta a posteriori) bensì a diversi metri dalla biforcazione, verso valle per intenderci. Il Santin, inoltre, non potendo con tutta evidenza portarsi al seguito in una sola soluzione rete, trapano e cartello di pista chiusa, anziché avvalersi della polizia del distaccamento che poteva dare, nelle more*

*dei viaggi (dislocazione rete, discesa, risalita in Carpazza, recupero trapano con segnale pista chiusa, fori e collocamento), fattiva collaborazione allertando e deviando gli utenti intenzionati a imboccare la Fodoma, imprudentemente si arrangiava.”* (pagg. 5 e 6 del citato rapporto).

Non è quindi vero, come afferma l'impugnata sentenza, che risultava provato il corretto adempimento dei doveri di corretta manutenzione/gestione della pista.

Parte appellata prospetta una responsabilità esclusiva del Bettiol in quanto avrebbe sciato fuori pista.

Si tratta di mera illazione non sostenuta da alcun elemento probatorio ed, anzi, contraddetta dalla testimonianza del teste D'Iseppi il quale ha dichiarato che mentre il Bettiol scivolava sulla schiena (s'intende dopo la caduta) era in pista.

Anche dalla testimonianza del Filippetto emerge che il Bettiol era in pista.

Ritiene inoltre la Corte che non vi possa essere dubbio che il Bettiol sia scivolato a causa del fondo ghiacciato.

Invero anche se il teste D'Iseppi si è limitato a riferire di aver visto il Bettiol perdere il controllo degli sci e cadere ciò non può che essere la logica conseguenza del fondo ghiacciato e, per di più, in un tratto particolarmente ripido (c.d. "muro"), specie se si considera che il Bettiol era uno sciatore esperto e conosceva la pista Fodoma (come dimostrato dalle prove testimoniali e dalle indagini di P.G.).

Va pure escluso un concorso di colpa dell'infortunato. Già si è visto che il Bettiol era uno sciatore esperto e il teste Marcon ha confermato che era pure prudente. Quanto all'uso del casco esso non era obbligatorio per gli adulti.

In ogni caso manca un rapporto di causalità fra il mancato uso del casco e l'entità delle lesioni riportate.

Sul punto il C.T.U. medico-legale ha osservato: *"si ritiene verosimile che l'uso di casco protettivo avrebbe potuto avere azione protettiva, ma solo in via logico-deduttiva; nel caso specifico non è possibile percentualizzarla perché troppe sono le variabili che influiscono sull'effetto della lesività applicata"* (pag. 5 della C.T.U.) e successivamente, in risposta alle osservazioni del C.T.P. dott. Pravato, ha replicato: *"Il sottoscritto C.T.U. concorda con le valutazioni del Collega, che non sono in contrasto con quanto già sopra scritto..., ma non è certo che il danno sarebbe stato inferiore, né è possibile percentualizzare di quanto"*. (pag. 7 della C.T.U.).

Per quanto esposto questa Corte ritiene accertata la responsabilità esclusiva della Funivia Sofma s.p.a. e del Santin (la prima anche contrattuale e il secondo extracontrattuale) per l'infortunio occorso a Mario Bettiol, rimanendo assorbita la censura di cui al quarto motivo di gravame.

Gli appellanti hanno quindi diritto al risarcimento dei danni.

La C.T.U. medico-legale ha accertato che Mario Bettiol riportò trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale, cortico-sottocorticale frontale sx, plurime fratture craniche, frattura del processo articolare di C5 sx, frattura di sei coste, frattura delle limitanti somatiche di D11 e D12, plurime fratture dei processi trasversi di L1, L2 ed L4.

L'inabilità temporanea fu di gg. 271, di cui i primi 91 giorni al 100% ed i successivi 180 al 75%.

Il C.T.U. ha inoltre accertato i postumi permanenti nel 45%, con sofferenza elevata durante la malattia, stabilizzatasi poi a grado medio.

Tenuto conto di quanto sopra e della sofferenza elevata durante la malattia il danno non patrimoniale, in applicazione delle più recenti tabelle di Milano, viene liquidato in complessivi € 31.640,00 all'attualità, sulla base di un valore giornaliero di € 140,00.

Anche il danno non patrimoniale per i postumi permanenti va liquidato in base alle più recenti tabelle milanesi.

Tenuto conto di quanto sopra e dell'età dell'infortunato (65 anni all'epoca del fatto) il danno in parola viene liquidato in complessivi € 268.685,00 all'attualità.

Non sussistono invece le condizioni per una personalizzazione di tale ultima voce di danno.

Invero non rileva che all'inizio la prognosi fosse riservata (con rischio di morte) e che il C.T.U. abbia

parlato di sofferenza elevata durante la malattia in quanto tali circostanze attengono solo alla temporanea e delle stesse si è tenuto conto nella relativa liquidazione.

Per il periodo successivo il C.T.U. ha parlato di sofferenza di grado medio e va ricordato che nelle tabelle milanesi nel danno non patrimoniale è compreso anche il danno morale.

Quanto alla dedotta perdita del gusto (ageusia) e dell'olfatto (anosmia) il C.T.U. ne ha evidentemente tenuto conto nella quantificazione dei postumi (fra l'altro nella C.T.U. si parla di "*riferita ageusia ed anosmia*", mentre nella perizia di parte Pirrami si parla di "*importante disturbo del gusto e dell'olfatto*" e non di perdita totale).

Il Bettiol ha inoltre documentato spese mediche per complessivi € 7.327,18, che, rivalutati, salgono ad € 7.577,80.

I gravi postumi permanenti impediscono al Bettiol di continuare a coltivare il proprio orto, con conseguente perdita patrimoniale, per quanto modesta.

Tale voce di danno viene liquidata, in via necessariamente equitativa, in € 10.000,00 all'attualità.

In totale il danno subito da Mario Bettiol ammonta ad € 317.902,80 (€ 31.640,00 + € 268.685,00 + € 7.577,80 + € 10.000,00).

Da tale importo va detratto l'acconto di € 70.000,00, ricevuto nel 2019 e che, rivalutato secondo gli indici

ISTAT, sale ad € 70.560,00, rimanendo così un credito del Bettiol di € 247.342,80, oltre interessi legali.

Trattandosi indubbiamente di macroleso anche agli stretti congiunti spetta il danno non patrimoniale (cfr., fra le altre, Cass., S.U., 1-7-2002 n. 9556 e Cass. 16-2-2012 n. 2228).

Al riguardo le appellanti, conviventi con l'infortunato, hanno ben evidenziato i riflessi negativi sulla loro esistenza delle gravi lesioni riportate da Mario Bettiol, avendolo dovute assistere durante la lunga malattia ed anche successivamente.

Il forte legame familiare è ben descritto nella relazione di visita specialistica fisiatrica ove, nel riportare il parere della psicologa, si rileva *"Molto attivato il sistema familiare, con modalità protettive forse eccessive, laddove risulta utile aiutare il paziente a mettersi progressivamente alla prova"* (doc. 43 appellante).

Peraltro nel medesimo documento si riferisce che la terapeuta *"sottolinea la necessità di un affiancamento su molte attività"*.

Non possono inoltre essere trascurate le condizioni di apatia e depressione dell'infortunato, che necessariamente si riflettano anche nei rapporti con moglie e figlie.

Nella liquidazione del danno occorre peraltro considerare che, nonostante la gravità delle lesioni riportate da Mario Bettiol, le sue condizioni non sono



comunque tali da ritenere totalmente compromessa la relazione con i congiunti.

Invero nella relazione psicologica allegata alla perizia Pirrami si parla di *"profilo cognitivo nella norma, ma disarmonico con capacità visuo-percettive migliori rispetto a quelle verbali che risultavano comunque sempre nella norma"* (doc. 28 parte appellante).

Dalla relazione fisiatrica 20-10-2015 emerge inoltre che il Bettiol aveva ottenuto nel complesso un discreto recupero dell'autonomia personale a domicilio, riprendendo anche l'attività di volontariato e la pratica sportiva di nuoto (cfr. doc. 43 parte appellante).

Per quanto esposto il danno viene liquidato, in via equitativa e all'attualità, in € 50.000,00 per la moglie ed € 30.000,00 per ciascuna figlia.

Riassumendo in accoglimento dell'appello principale e riforma dell'impugnata sentenza la società Funivia Arabba Marmolada Sofma S.p.A. e Leandro Santin vanno pertanto condannati in solido al pagamento di € 247.342,80 in favore di Mario Bettiol, di € 50.000,00 in favore di Mara Maran e di € 30.000,00 in favore di ciascuna figlia, oltre interessi legali dal fatto dannoso al saldo calcolati sull'importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese dei due gradi e di C.T.U. seguono la soccombenza.

Va accolta anche la domanda di manleva proposta da Funivia Arabba Marmolada nei confronti di Generali Italia S.p.A. non essendo contestata l'operatività della polizza, salve le franchigie di polizza.

Funivia Arabba Marmolada ha altresì diritto alla rifusione delle spese dei due gradi nei confronti di Generali Italia.

L'appello incidentale di Funivia Arabba e del Santin avverso la compensazione delle spese di lite è assorbito in quanto la riforma dell'impugnata sentenza ha imposto una nuova, complessiva, regolazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente decidendo sugli appelli proposti dalle parti avverso la sentenza n. 86/2020 di data 28-2/3-3-2020 del Tribunale di Belluno assorbito l'appello incidentale e in accoglimento dell'appello principale così dispone:

a) in riforma dell'impugnata sentenza condanna in solido Funivia Arabba Marmolada Sofma s.p.a. e Leandro Santin al pagamento di € 247.342,80 in favore di Mario Bettiol, di € 50.000,00 in favore di Mara Maran ed € 30.000,00 ciascuna in favore di Elena e Silvia Bettiol, oltre, per tutti tali importi, interessi legali dal fatto dannoso al saldo, calcolati come in motivazione;

b) condanna Funivia Arabba Marmolada e Leandro Santin a rifondere agli appellanti principali le spese dei due gradi che liquida in complessivi € 16.713,00, di cui € 1.713,00 per esborsi, quanto al primo grado, ed in complessivi € 18.856,00, di cui € 2.556,00 per esborsi, quanto al presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese generali ed accessori di legge;

c) condanna Generali Italia S.p.A. a tenere indenne Funivia Arabba Marmolada per quanto la stessa è tenuta a pagare per capitale, interessi e spese ai consorti Bettiol in forza della presente sentenza, salve le franchige di polizza;

d) condanna Generali Italia S.p.A. a rifondere a Funivia Arabba Marmolada le spese dei due gradi che liquida in complessivi € 12.500,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 11.300,00 quanto al presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese generali ed accessori di legge;

e) pone le spese di C.T.U. a carico definitivo di Funivia Arabba Marmolada e Leandro Santin, salva la manleva nei confronti di Generali Italia.

Venezia, 12-5-2021

Il Presidente est.  
dr.Giovanni Callegarin